



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Associazione di Volontariato denominata “ ODV S. Pio Lamezia ”, con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136. Accredito di trasporto sanitario a mezzo ambulanza.

Codice Proposta: 64635

N°. 372 DEL 28/11/2024

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub commissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare n.8559 del 18/06/2024, modificato ed integrato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Salute n. 8741 del 20/06/2024, l'Associazione di Volontariato denominata “ ODV S. Pio Lamezia”, con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, P.IVA 03823400795, è stata autorizzata ai sensi del DCA n.141 del 27/06/2018, all'esercizio per attività di trasporto sanitario per l'ambulanza **Tipo A targata GS841MB**;

CONSIDERATO CHE con pec del 23/09/2024 acquisita agli atti al prot. n. 595485 del 24/09/2024, il Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato denominata “ODV S. Pio Lamezia”, con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, ha presentato istanza di accreditamento, ai sensi del DCA n. 141/2018, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo dell'ambulanza di **Tipo A targata GS841MB**;

TENUTO CONTO che, con nota regionale prot. n. 616778 del 02/10/2024, è stato chiesto l'avvio della procedura per la verifica dei requisiti da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), nei modi, forme e condizioni previsti dalla Legge Regionale n. 24/2008 e dal DCA n.141 del 27 giugno 2018, dandone comunicazione alla parte ai sensi dell'art.7 e ss. della Legge 241/1990;

CONSIDERATO CHE l'OTA ha eseguito le dovute verifiche ed ha trasmesso Verbale di Verifica Finale con pec del 22/10/2024, acquisito in pari data al prot. n. 662993, attestando che l'Associazione di Volontariato denominata “ODV S. Pio Lamezia”, con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, possiede i requisiti previsti dall'allegato C del DCA n.141/2018, per l'accREDITAMENTO dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art.2, comma 1, lettera 'a' del regolamento approvato con il citato DCA, a mezzo dell'ambulanza di **Tipo A targata GS841MB**;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare integrare il DDG n.11195 del 17/09/2019, ha disposto che “il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso,

alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di Autorizzazioni e Accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dallo stesso Organismo Tecnicamente Accreditante;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all’art.15 ha modificato il comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. n.502/92

RITENUTO PERTANTO di dover procedere all’accreditamento, verificato il volume di attività svolto e la qualità da parte dell’OTA, per l’attività di trasporto sanitario, ai sensi del DCA n.141/ del 27/06/2018, per l’ambulanza di **Tipo A targata GS841MB**;

STABILITO CHE:

-L’accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell’art.8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/92, modificato dalla legge n.118/2022;

-Il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento Salute e Welfare ed all’ASP territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008 la mancata comunicazione di quanto previsto. Nei termini stabiliti, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.

-L’accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l’adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l’obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta;

-È obbligo dell’Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume dell’appropriatezza delle attività, delle qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno dei qualsiasi requisiti previsti, procederanno all’avvio dell’iter per la sospensione dell’accreditamento;

-Ai sensi di quanto disposto all’art.11 della Legge Regionale n.24/2008, dal DCA 81/2016 e dall’art.11 del DCA n.141/2018, l’accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento all’Azienda Sanitaria competente;

-Che, ai sensi del comma 2, dell’art. 8-quater del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R. a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies, per come modificato dall’art. 15 della Legge n.118/2022;

DISPOSTO CHE

-L’A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’eventuale accordo contrattuale e successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

-In caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute, l’ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n.241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l’avvio della procedura di sospensione dell’accreditamento e/o di revoca dello stesso;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia prot. n. PR_CZUTG_ingresso_0098469_20241023, nei confronti dell’Associazione di Volontariato denominata “ODV S. Pio Lamezia”, con sede legale nel comune

di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operative nello stesso comune in via del Progresso n. 136;

PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 per l'acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l'autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ATTESO che, con nota prot. n. 665470 del 23/10/2024, il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale generale, del Rappresentante Legale dell'Associazione di Volontariato denominata " ODV S. Pio Lamezia", con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n.31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, la quale ha dato riscontro con prot. n. 718552 del 15/11/2024, inviando le relative certificazioni dalle quali si evince che non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE ALTRESI':

-le autocertificazioni antimafia relative al rappresentante legale e ai soci della società in esame, prot. n. 698671 del 07/11/2024, depositati in atti, nelle quali si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n.159/2011;

-l'autocertificazione della Struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. 698671 del 07/11/2024;

VISTA la ricevuta di pagamento trasmessa con pec del 07/11/2024, acquisita in pari data al prot. n. 698671, per € 334,67 quale tassa di concessione regionale ai fini dell'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza;

CONSIDERATO che la competenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i., della somma di € 334,67 sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di accreditamento per il trasporto sanitario, è del Settore n. 5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

VISTI:

-l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i " accreditamento istituzionale";

-la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

-la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione/accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

- il Regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;

- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;

- il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";

- il DCA n. 141 del 27 giugno 2018, recante "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono l'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. S) della Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24";

- il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, avente ad oggetto: "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019, avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, (O.T.A.) ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32 /CSR) – Approvazione;

- VISTA la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art.15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTI altresì:

la L.R. n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;

la L.R. n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di Previsione finanziario della Regione per gli anni 2024- 2026;

la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);

la D.G.R. n.780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118);

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, Dott. Roberto Occhiuto

DECRETA

DI RITENERE quanto riportato considerata parte integrante, inscindibile, e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica Finale dell'OTA, trasmesso con pec del 22/10/2024, acquisito in pari data al prot. n.662993 che attesta che l'Associazione di Volontariato denominata "ODV S. Pio Lamezia", con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, possiede i requisiti previsti dall'allegato C del D.C.A.n. 141/2018, per l'accreditamento dell'ambulanza di **Tipo A GS841MB**;

DI ACCOGLIERE l'istanza trasmessa con pec del 23/09/2024 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 595485, con la quale il Legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato denominata "ODV S. Pio Lamezia", con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, ha richiesto l'accreditamento ai sensi del DCA n.141/2018, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo dell'ambulanza di **Tipo A GS841MB**;

DI ACCREDITARE l'Associazione di Volontariato denominata "ODV S. Pio Lamezia", con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, a seguito di verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati da parte dell'OTA, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo della seguente ambulanza di **Tipo A GS841MB**;

DI PRECISARE CHE

- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Salute e Welfare ed all'A.S.P., territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso l'Associazione di Volontariato, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso l'Associazione, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale dell'Associazione di Volontariato denominata " ODV S. Pio Lamezia", con sede legale nel comune di Lamezia Terme (CZ) in Via Savutano n. 31 e sede operativa nello stesso comune in via del Progresso n. 136, interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e Welfare a:

- Legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato denominata "ODV S. Pio Lamezia"
- Settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e Finanze;
- Settore "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Direttore Generale ASP di Catanzaro, per il seguito di competenza ai sensi della L.R.24/2008 e del DCA n. 141/2018;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3, comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

MARIA GIOVANNA SPADA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)